

b) sostituzione, nella parte prima, paragrafo n. 4 "Servizio di terminazione", della descrizione del servizio di terminazione con la seguente: *"Il servizio permette all'Operatore interconnesso di raggiungere gli abbonati di Telecom Italia"*;

c) eliminazione, nella parte prima, paragrafo n. 5 "Servizio di raccolta", dell'espressione *"di lunga distanza"* laddove si descrive il servizio di raccolta;

d) sostituzione, nella parte prima del paragrafo 5 "Servizio di raccolta", dell'espressione *"traffico distrettuale nel rispetto delle condizioni e delle tempistiche stabilite dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* con *"traffico tra Aree Locali e all'interno dell'Area Locale con le tempistiche di cui alla delibera n.101/99 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

e) sostituzione nella parte prima, paragrafo 5.1 "Selezione dell'operatore (*carrier selection*) da abbonati Telecom Italia", dell'espressione *"servizio di trasporto di lunga distanza"* con l'espressione *"i servizi di traffico commutato"* laddove si descrive il servizio di selezione dell'operatore;

f) esplicitazione e opportuna specificazione nell'offerta di interconnessione delle procedure tecniche e delle relative condizioni economiche per l'attività di configurazione delle centrali;

g) eliminazione, al paragrafo 2.6 dell'allegato "Condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia", del seguente periodo: *"In considerazione delle condizioni fortemente dinamiche relativamente al mercato del traffico internazionale, Telecom Italia si riserva, anche in funzione di eventuali migliori condizioni di cui essa stessa potrà disporre in tale mercato, di procedere alla contrattazione di condizioni tecnico-economiche ad hoc per ogni singolo Operatore richiedente il servizio. Tale contrattazione avverrà nel rispetto del principio di non discriminazione tra Operatori; i termini e le condizioni di offerta verranno definiti bilateralmente tra Telecom Italia e l'Operatore richiedente, in funzione della durata dell'accordo, dei volumi di traffico consegnati a Telecom Italia, della destinazione e della qualità del traffico"*;

h) eliminazione, al paragrafo 3.5. dell'allegato "Condizioni economiche dell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia", del seguente periodo: *"In considerazione della particolare tipologia d'instradamento, ai valori minutarli verrà applicata una quota aggiuntiva a chiamata"*;

i) eliminazione, alla Tabella 16 dell'allegato "Condizioni economiche dell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia", della quota per comunicazione pari Lire 77,6.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Si dispone inoltre quanto segue:

a) Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità, contestualmente alla presentazione dell'offerta di interconnessione di riferimento come modificata ai sensi della presente delibera:

1) una proposta di *Service Level Agreement*, contenente tutte le informazioni di tipo procedurale, quali i tempi e le modalità tecnico-operative di fornitura dei servizi di interconnessione inclusi nell'offerta di interconnessione di riferimento ed i tempi di consegna dei circuiti di interconnessione;

2) una puntuale e separata evidenza delle componenti di costo che concorrono alla formazione dell'importo complessivo richiesto agli operatori interconnessi per la fornitura del servizio di transito (in particolare: quota per rischio di insolvenza, quota per le attività di fatturazione, quota per l'utilizzo di kit e circuiti di interconnessione verso la rete di terminazione distinta per singolo operatore di terminazione);

b) entro il 31 maggio 2000, l'Autorità provvederà a definire i criteri per la realizzazione di una nuova struttura di interconnessione tendenzialmente indipendente dalla architettura di rete di Telecom Italia;

c) le condizioni economiche contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento pervenuta all'Autorità in data 15 luglio 1999, così come modificata sulla base del presente provvedimento, si applicano a far data dal 1° gennaio 1999;

d) le integrazioni e le modifiche richieste dalla presente delibera, laddove non siano previsti termini diversi, devono essere recepite da Telecom Italia e pubblicate nell'offerta di interconnessione di riferimento entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera stessa;

e) si dispone, per l'anno 2000, che i prezzi dei servizi di terminazione e conseguentemente di raccolta (locale, transito singolo e transito doppio) proposti da Telecom Italia siano allineati con i valori definiti dalla "migliore prassi corrente", di cui alla raccomandazione della Commissione europea 98/195 e successive modifiche. L'Autorità si riserva di valutare le condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento rispetto ai valori della migliore prassi corrente anche alla luce delle condizioni economiche praticate per la fornitura dei servizi alla clientela finale, con particolare riferimento ai servizi in ambito locale. Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'aggiornamento delle condizioni economiche per il 2000 entro 45 giorni dalla data di notifica della presente delibera;

f) le condizioni di cui al precedente punto e) potranno essere modificate nel corso dell'anno 2000 per tener conto delle risultanze delle verifiche di adeguatezza dei sistemi di contabilità dei costi e di separazione contabile da parte di un soggetto indipendente incaricato dall'Autorità ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997;

g) nell'ambito del percorso per il passaggio ad un sistema di calcolo dei costi prospettici incrementali di lungo periodo, entro il 15 marzo 2000, l'Autorità avvia una consultazione pubblica con gli operatori al fine di emanare, entro il 31 maggio 2000, un provvedimento che fissi i criteri per la definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti. Tale sistema dovrà essere utilizzato per la definizione delle condizioni economiche contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento valida per il 2001;

h) Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'Offerta di Interconnessione di Riferimento per il 2001, entro il 1° novembre 2000;

i) l'Autorità si riserva, entro il 31 maggio 2000, di riconsiderare l'evoluzione delle condizioni di utilizzo delle funzionalità di rete intelligente, sia sotto il profilo delle modalità tecniche, sia sotto il profilo delle relative condizioni economiche, anche sulla base dell'evoluzione del ricorso a tali funzionalità riferito all'utilizzazione di numerazioni non geografiche.

j) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249.

h) avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 249 del 1997.

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di notifica alla società Telecom Italia.

Napoli, 15 febbraio 2000

Il Commissario relatore
Vincenzo Monaci

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 28 marzo 2000

Disposizioni relative all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999. Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability (Deliberazione n. 3/00/CIR)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 marzo 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

Visto in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a), nn. 7 e 8, della suddetta legge;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, concernente la *"Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"*;

Vista la direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante il *"Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"*, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione della Commissione 98/C, n. 265/02, sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la propria delibera n.101/99 del 25 giugno 1999, recante *"Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

Vista la propria delibera n. 3/CIR/99, recante *"Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista l'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999 inviata all'Autorità in data 28 gennaio 2000, ai sensi delle delibere 3/CIR/99 e 4/CIR/99 e concernente *"Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability"*;

Sentita la società Telecom Italia;

Considerato quanto segue

L'articolo 10, comma 1, della delibera 3/CIR/99 dell'Autorità individua gli aggregati di costo relativi alla prestazione della *carrier preselection*, da ripartire fra operatore di accesso e operatore preselezionato. In particolare la delibera individua i seguenti aggregati di costo:

- a) costo di adeguamento del sistema;
- b) costo per operatore;
- c) costo per singola linea preselezionata.

La società Telecom Italia, in applicazione di quanto stabilito all'articolo 10, comma 5, della delibera 3/CIR/99, ha inviato all'Autorità le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione di preselezione in data 28 gennaio 2000, nel rispetto dei termini previsti dalla delibera stessa. Telecom Italia, inoltre, quale operatore di accesso notificato come avente notevole forza di mercato, è tenuta al rispetto degli obblighi di orientamento al costo dei servizi offerti e al rispetto delle condizioni previste dalla delibera 3/CIR/99 dell'Autorità. L'Autorità verifica il rispetto di tali condizioni alla luce dei principi stabiliti agli articoli 10 e 11 della delibera 3/CIR/99. Il procedimento istruttorio di verifica delle condizioni tecniche ed economiche, nonché la valutazione delle eventuali condizioni integrative di cui all'Allegato VII della direttiva 97/33/CE e all'Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, è attualmente in corso.

In merito alle condizioni economiche, in aggiunta all'identificazione e valorizzazione degli aggregati di costo relativi ai servizi di *carrier preselection* di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 10 della delibera 3/CIR/99, la società Telecom Italia ha inserito, nell'offerta relativa alle condizioni economiche del servizio di *carrier preselection*, un contributo annuo integrativo, giustificato dalla società come necessario "alla copertura del margine negativo sul servizio di accesso che residua mediamente sulla linea preselezionata". Tale contributo non è in alcun modo previsto dalla delibera 3/CIR/99 come costo inerente alla prestazione. Infatti, i costi inerenti alla prestazione di *carrier preselection* e le modalità di recupero degli stessi nel rispetto di criteri di separazione contabile sono i soli chiaramente identificati dagli articoli 10 e 11 della delibera 3/CIR/99.

Il costo relativo al servizio di accesso non è imputabile in tutto o in parte né direttamente né indirettamente alla prestazione di *carrier preselection* e non può, quindi, essere incluso nel listino relativo alle condizioni economiche di offerta del servizio di *carrier preselection*. La stessa direttiva 98/61/CE, tra l'altro, afferma che "Le Autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la determinazione dei prezzi di interconnessione relativi al servizio di preselezione sia basata sui costi e affinché eventuali addebiti per il consumatore non finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilità".

Relativamente al meccanismo di ripartizione dei costi per la prestazione del servizio di *carrier preselection*, questi vanno ripartiti tra operatore di accesso e operatore preselezionato sulla base di quanto stabilito all'articolo 10, comma 2, della delibera 3/CIR/99. In particolare:

- il costo di adeguamento del sistema, come quota aggiuntiva alle tariffe di trasporto di traffico commutato in modalità preselezionata, in un arco temporale di norma non inferiore a tre anni;
- il costo per operatore in modalità una *tantum* a carico dell'operatore preselezionato;
- i costi per singola linea preselezionata a carico dell'operatore preselezionato, costi che, in ogni caso, non sono trasferibili sull'utente.

Anche con riferimento al meccanismo di ripartizione, Telecom Italia ha esteso gli aggregati di costo da ripartire tra operatori, attribuendo agli operatori preselezionati "il contributo integrativo per la copertura del margine negativo sul servizio di accesso", sulla base di un costo mensile per linea preselezionata e differenziato in relazione al contratto di abbonamento del cliente con l'operatore di accesso.

L'Autorità considera non giustificabile tale attribuzione avendo essa stessa determinato, al comma 1 dell'articolo 3 della delibera 101/99, la non istituzione del meccanismo di ripartizione dell'eventuale deficit sull'accesso dell'operatore Telecom Italia con gli operatori di telecomunicazione interconnessi alla rete telefonica pubblica, previsto quale strumento provvisorio dall'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

L'Autorità ha completato le manovre di ribilanciamento su base tariffaria con la delibera 101/99. Con la delibera n. 171/99 si è passati ad un regime di prezzi, seppure vincolati per l'operatore dominante Telecom Italia sulla base di un meccanismo di *price cap*. Nell'ambito dell'orientamento al costo dei servizi di accesso e uso della rete pubblica di Telecom Italia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 *quater* della direttiva 96/19/CE e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, l'Autorità ha determinato con la delibera 101/99 la non istituzione del meccanismo di ripartizione del deficit di accesso sugli operatori interconnessi, ritenendo corretto un approccio basato sull'identificazione dei mercati rilevanti sotto il profilo geografico e del prodotto e separando, in tal senso, l'analisi concorrenziale dei mercati dei servizi intermedi e delle infrastrutture da quella dei servizi finali.

Ritenuto che

- non sia ammissibile la pubblicazione nell'appendice al listino di interconnessione di riferimento di Telecom Italia di eventuali costi derivanti dal servizio di accesso come parte dei costi sostenuti per il servizio di *carrier preselection* e di ripartire tali costi sull'operatore preselezionato;
- sia da ritenersi disgiunta sotto il profilo regolamentare la problematica relativa alla regolamentazione dei prezzi dei servizi di telefonia aperta al pubblico di Telecom Italia rispetto ai costi della prestazione di *carrier preselection*;

Udita nella riunione del 23 febbraio 2000, la relazione del Commissario ing. Mario Lari ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Vista la decisione assunta, nella medesima riunione della Commissione del 23 febbraio 2000, in merito allo schema di provvedimento presentato dal relatore;

Udita la relazione conclusiva dell'ing. Mario Lari;

DELIBERA:

Articolo unico

1. L'Autorità dispone l'inammissibilità del contributo annuo integrativo per il servizio di accesso su linea preselezionata pubblicato nella appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999, concernente "Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di *carrier preselection* e di *service provider portability*".

2. Telecom Italia è tenuta ad informare tempestivamente gli operatori interconnessi della presente deliberazione di inammissibilità.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino dell'Autorità.

Napoli, 28 marzo 2000

Il Commissario relatore
Mario Lari

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 7 aprile 2000

Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla delibera n. 407/99 (Deliberazione n. 217/00/CONS)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 5 aprile 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni. Quadro normativo, mercati rilevanti e principi (98/C 265/02), pubblicata nella GUCE C 265 del 22 agosto 1998;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1997, n.283, così come modificato dalla delibera dell'Autorità n.217/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre, n.247;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998 recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1998, n.133;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante: "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

Vista la propria delibera n. 407/99 del 21 dicembre 1999 recante "Autorizzazione provvisoria alla Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL";

Vista la propria determinazione di Consiglio del 26 gennaio 2000;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR recante: "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000, n.73;

Vista la documentazione presentata da: AIIP, Albacom, Infostrada, MCI WorldCom, Viatel, Wind;

Vista la documentazione presentata da Telecom Italia S.p.A.;

Considerato quanto segue:

1. L'Autorità ha rilasciato, con delibera n. 407/99, un'autorizzazione provvisoria alla società Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia), ai sensi dell'art. 6, comma 22 del D.P.R. n. 318/97, per la fornitura dei servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL.

2. Con la medesima delibera, l'Autorità ha chiesto a Telecom Italia alcuni dati circa le condizioni tecniche, economiche e di fornitura di tale servizio. Inoltre, l'Autorità ha chiesto a Telecom Ita-

lia, nel caso di offerta al pubblico di servizi ADSL, di fornire una descrizione dettagliata e disaggregata dei costi sostenuti, con evidenziazione dei costi di rete, di commercializzazione e di gestione del cliente, ai fini di una verifica di tale offerta ai sensi del D.P.R. n. 318/97, riservandosi di modificare le condizioni relative alla fornitura dei servizi all'ingrosso oggetto dell'autorizzazione.

3. In data 26 gennaio 2000, con propria determinazione, l'Autorità ha comunicato a Telecom Italia l'avvio della verifica dei dati forniti, al fine di valutare la necessità di introdurre variazioni delle condizioni economiche e delle modalità di offerta "wholesale", anche in relazione agli elementi acquisiti nel corso delle consultazioni con gli operatori.

4. L'art. 5 del D.P.R. n. 318/97 impone agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete nonché di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Tali accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi. All'Autorità viene attribuito un potere di intervento, di propria iniziativa o su richiesta delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

5. L'offerta "wholesale" di Telecom Italia comprende diversi elementi del servizio che sono disaggregabili sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista tecnico. Peraltro, l'offerta congiunta delle diverse "componenti" del servizio da parte di Telecom Italia non permette ai suoi concorrenti di ottimizzare pienamente l'utilizzo delle proprie infrastrutture; infatti l'offerta "aggregata" effettuata da Telecom Italia limita la possibilità per questi ultimi di diversificare l'offerta dei servizi ADSL/ATM sia sotto un profilo tecnico che qualitativo, con ciò riducendo gli incentivi alla realizzazione di infrastrutture alternative da parte dei concorrenti di Telecom Italia. Inoltre, la possibilità per gli operatori di richiedere un accesso disaggregato è già disciplinata dall'art. 5 del D.P.R. n. 318/97 e dalla delibera n. 2/00/CIR.

6. La valutazione effettuata dall'Autorità sull'offerta "wholesale ADSL/ATM" di Telecom Italia ai sensi della delibera n. 407/99 e della determinazione del 26 gennaio 2000 ha prodotto i seguenti risultati:

a) il servizio proposto non rispetta pienamente i principi di trasparenza e non discriminazione, poiché alcuni elementi indispensabili affinché gli OLO/ISP possano fruire del servizio non sono compresi nella configurazione proposta e debbono essere acquistati separatamente da divisioni commerciali di Telecom Italia (ad esempio accesso e trasporto ATM tramite la sottoscrizione di un contratto alla rete ATMosfera, circuiti di rilegamento tra il nodo ATM ed il NAS dell'OLO/ISP), mentre tali componenti di rete vengono utilizzate anche da TIN.IT. Tale situazione è fonte di potenziale discriminazione e di non trasparenza delle condizioni economiche e di fornitura ai diversi soggetti richiedenti. Pertanto, si ritiene che nella medesima offerta debbano essere necessariamente incluse la porta ATM e la banda ATM interurbana al fine di rendere più trasparente e non discriminatoria l'offerta del servizio ad OLO/ISP;

b) l'articolazione dell'offerta in lotti di dimensioni maggiori con prezzo unitario inferiore rispetto al prezzo base è suscettibile di favorire gli OLO/ISP di maggiori dimensioni (tra cui la divisione TIN.IT di Telecom), rispetto agli altri, nella misura in cui a tali lotti non corrispondano effettivamente economie di scala;

c) risulta ingiustificata la mancata estensione ad altri operatori delle condizioni economiche previste per lotti di maggiori dimensioni, qualora l'operatore aderisca alla promozione relativa all'offerta semestrale gratuita dei CDN urbani per collegamento al nodo ATM;

d) gli OLO e l'AIP hanno denunciato elementi di criticità sulla possibilità di effettuare offerte concorrenziali rispetto all'offerta "retail" di TIN.IT, considerate le condizioni economiche dell'offerta "wholesale";

e) l'Autorità, sulla base delle evidenze dell'analisi tecnico-economica delle condizioni di tale offerta, nonché la relativa coerenza tra l'offerta "wholesale" e l'offerta "retail" di TIN.IT, effettuata avvalendosi anche di una consulenza esterna, ritiene che vi siano margini di riduzioni dell'offerta "wholesale" in quanto:

1) l'offerta "retail" di TIN.IT presenta margini contenuti anche in ragione della sua natura di servizio innovativo;

2) l'analisi della struttura dei costi dell'offerta "*wholesale*" evidenzia per le classi di servizio più basse (da 1 a 3) margini superiori a quelli ritenuti equi e ragionevoli;

f) Telecom Italia ha fornito incompleti elementi economici di dettaglio sull'offerta "*wholesale*" mentre, con riferimento ai costi "*retail*", ha fornito elementi di sintesi delle principali voci, non pienamente documentati;

g) l'Autorità ha effettuato un'analisi volta a valutare la congruità delle condizioni economiche richieste per l'offerta "*wholesale*". Tale analisi ha sostanzialmente confermato i margini di riduzione evidenziati precedentemente;

h) l'analisi del contratto standard e del *Service Level Agreement* ha evidenziato alcuni aspetti critici, di seguito elencati:

1) aggregazione con il servizio ATMosfera: nel contratto (allegato A, paragrafo 2) si prevede, quale condizione necessaria per poter richiedere l'utilizzo del servizio ADSL, la preventiva sottoscrizione di un contratto ATMosfera (porta e circuito di connessione). Tale elemento è una conseguenza delle modalità di fornitura del servizio proposte, e configura un caso di "*bundling*" tra servizi non giustificato; si rileva inoltre che non risulta corretto offrire in maniera congiunta alla porta ATM anche il circuito di connessione.

2) installazione dello *splitter* sull'impianto del cliente: il contratto (allegato A, paragrafo 3.1) prevede che nei casi di incompatibilità con prodotti/servizi esistenti, Telecom Italia installi presso il cliente uno "*splitter*" e che il costo di tale intervento venga fatturato direttamente da quest'ultima sulla bolletta del cliente finale. Si ritiene non sia ammissibile tale fatturazione diretta da parte di Telecom Italia per un servizio commercializzato da un altro operatore.

3) applicazione di un regime transitorio per la fornitura del servizio al cliente finale: i tempi di attivazione standard previsti dal contratto (allegato A, paragrafo 4) vengono assicurati solo nel 65% dei casi nella fase iniziale di avvio del servizio. Si ritiene che tali livelli di qualità del servizio siano insufficienti nonché potenzialmente fonte di discriminazione tra i diversi soggetti richiedenti.

4) penali: le penali previste dal contratto (allegato A, paragrafo 5 della bozza di contratto del 15 marzo u.s.) nel caso in cui Telecom Italia non garantisca la fornitura dei collegamenti ADSL nei tempi di cui all'allegato 4 risultano insufficienti, nell'ammontare previsto, in quanto non proporzionate al danno causato.

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del Commissario, prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA:

Art. 1

Modalità di fornitura del servizio

1. L'offerta "*wholesale*" di Telecom Italia deve, in base ai principi di non discriminazione e trasparenza, includere le condizioni tecniche ed economiche per le seguenti componenti del servizio:

a) Porta fisica di uscita ATM: ovvero dalla borchia di utente fino alla porta ATM di uscita posta sul nodo BPX locale;

b) Connettività ATM in ambito interurbano ovvero trasporto su rete ATM fino ad un nodo ATM di uscita sito in altra area di raccolta ADSL. Tale componente può essere richiesta dagli OLO/ISP in via complementare rispetto alla lettera a).

2. L'abbonamento al servizio telefonico di base di Telecom Italia non è vincolante ai fini della fornitura del servizio "*wholesale*" ADSL.

3. La negoziazione del servizio *wholesale*, nonché delle componenti accessorie per usufruire del servizio, deve avvenire tramite un unico punto di contatto, escludendo le divisioni commerciali di Telecom Italia.

Art. 2

Condizioni economiche di offerta

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, circa la necessità di integrare l'attuale configurazione di offerta "wholesale", le condizioni economiche non potranno essere superiori ai livelli di cui alla tabella sottostante, in cui si fa riferimento all'attuale configurazione dell'offerta "wholesale" di Telecom Italia (raccolta al DSLAM e terminazione su nodo ATM locale), con riferimento al lotto da 100 linee ADSL.

Prezzi massimi	Lit. / anno
Classe 1 (PCR 10kb)	623.000
Classe 2 (PCR 20kb)	698.000
Classe 3 (PCR 50kb)	821.000

L'Autorità si riserva di valutare le condizioni economiche per le classi di servizio superiori anche alla luce di eventuali offerte "retail" da parte di Telecom Italia basate su tali classi.

2. I costi aggiuntivi per la porta di uscita ATM nonché per il trasporto interurbano su rete ATM nel caso di remotizzazione del NAS verranno valutati in seguito alla pubblicazione da parte di Telecom Italia delle relative condizioni economiche, ivi compresi eventuali proposte di sconti.

3. L'applicazione di sconti deve tenere conto di effettive economie di scala conseguibili nell'offerta del servizio e, comunque, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità per le relative valutazioni. In ogni caso, eventuali sconti devono essere applicati in modo trasparente e non discriminatorio tra operatori ed evidenziati all'interno dell'offerta "wholesale".

4. Relativamente all'articolazione delle condizioni economiche per lotti o formule che prevedono sconti a volume, deve essere assicurato l'accesso non discriminatorio a tutti gli OLO/ISP, in modo complementare e non alternativo ad eventuali campagne promozionali.

Art. 3

Modalità contrattuali e Service Level Agreement

1. Lo schema contrattuale deve prevedere i seguenti elementi:

a) il diritto agli sconti deve essere assicurato in maniera proporzionale nel caso di raggiungimento delle soglie previste per i pacchetti di offerta "wholesale" di dimensioni superiori a quelli sottoscritti inizialmente; tale raggiungimento può avvenire in modo graduale;

b) il diritto agli sconti, in caso di raggiungimento delle soglie di lotti superiori, non deve implicare la dismissione anticipata dei lotti/capacità già sottoscritte ed in uso;

c) la fornitura, anche nella fase antecedente la conclusione del contratto, di tutte le informazioni necessarie al raggiungimento degli accordi; in particolare, le informazioni relative alla disponibilità del servizio nonché ulteriori informazioni necessarie per il processo di valutazione da parte dell'OLO/ISP delle condizioni tecniche di utilizzabilità di tale servizio;

d) l'applicazione del contributo di attivazione per linea solo al momento dell'effettiva connessione dell'utente finale;

e) la fatturazione direttamente all'OLO/ISP, ed esclusivamente a tali operatori, degli elementi di rete/servizio relativi alla fornitura del servizio "wholesale" resi necessari presso il cliente finale (es. splitter).

2. I tempi di attivazione e fornitura indicati nel contratto devono essere applicati in maniera non discriminatoria a tutti i soggetti richiedenti.

3. Le penali previste devono essere proporzionate agli impegni presi.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Telecom Italia è tenuta a riformulare la propria offerta “*wholesale*” secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento entro quindici giorni dalla sua notifica.

2. Nella fase iniziale di avvio del servizio e data la necessità dichiarata da Telecom Italia di un periodo transitorio per stabilizzare le procedure di fornitura, l'Autorità si riserva di vigilare sui livelli di servizio forniti e di valutare la necessità di interventi. A tal fine, Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità, per un periodo di sei mesi eventualmente prorogabile, una relazione dettagliata con periodicità bimestrale contenente le seguenti informazioni:

- a) elenco della capacità “*wholesale*” venduta;
- b) numero clienti attivati;
- c) tempi a consuntivo per lo studio di fattibilità;
- d) tempi a consuntivo per l'attivazione dei lotti e fornitura del servizio;
- e) tempi a consuntivo per interventi di manutenzione e riparazione guasti.

Gli elementi di cui alle lettere precedenti devono essere fornite separatamente per OLO/ISP (ivi comprese TIN.IT o divisioni commerciali di Telecom Italia o società controllate da o collegate a Telecom Italia).

3. L'Autorità si riserva di valutare i contenuti dell'offerta “*wholesale*” di cui al punto 1, sulla base del rispetto dei principi di cui al presente provvedimento e della normativa di riferimento.

4. Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art.1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Napoli, 7 aprile 2000

Il Commissario relatore
Silvio Traversa

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 20 aprile 2000

Autorizzazione alla società Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di price cap (Deliberazione n. 236/00/CONS)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del Consiglio del 19 aprile 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie";

Visto il D.M. 28 febbraio 1997, recante Tariffe telefoniche nazionali;

Visto il D.M. 28 febbraio 1997, recante Tariffe telefoniche internazionali;

Visto il D.M. 8 maggio 1997, n. 197, relativo al "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico";

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";

Vista la proposta di variazione delle condizioni di offerta presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 20 gennaio 2000 e successiva integrazione del 29 febbraio 2000;

Visti gli atti del procedimento;

Sentita la società Telecom Italia;

Udita la relazione del Commissario Dott.ssa Maria Paola Manacorda al Consiglio nella seduta del 19 aprile 2000, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Considerato che la proposta di variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia formulata da Telecom Italia riguarda in un caso la cessazione di alcuni servizi, in altro caso la variazione delle condizioni economiche di altri servizi. In particolare Telecom Italia richiede la cessazione del servizio Rete Fonia Dati e del servizio di comunicazione personale per traffico internazionale tramite operatore, ovvero del particolare servizio "a persona specifica" nell'ambito del servizio più generale delle telecomunicazioni internazionali tramite operatore. La società richiede, inoltre, di variare le attuali condizioni economiche di offerta delle comunicazioni nazionali con prenotazione e di alcune prestazioni relative al servizio di riattivazione impianto, ai servizi di avviso di comunicazione e al servizio di documentazione del traffico.

Considerato che le tipologie di servizi di cui si richiede modifica delle condizioni di offerta sono sottoposte all'attività di vigilanza dell'Autorità, che vigila sul rispetto degli obblighi che ricadono sull'operatore notificato come avente notevole forza sul mercato delle reti e dei servizi di telefonia fissa.

Considerato che le condizioni economiche per l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni sulla suddetta rete osservano, nel caso di operatori con una notevole forza di mercato, i principi di trasparenza, obiettività e orientamento al costo.

Considerato che lo sviluppo delle soluzioni tecniche, i cambiamenti delle strutture di costo e organizzative dell'operatore notificato e l'evoluzione delle richieste della domanda sono tali da giustificare modificazioni delle caratteristiche di offerta.

Considerato che le variazioni delle condizioni di offerta devono tenere conto di una maggiore trasparenza nelle caratteristiche dei servizi offerti ai consumatori e di una maggiore omogeneità nelle condizioni offerte per servizi comparabili sotto il profilo tecnico-economico.

Considerato che le relazioni tra l'operatore di offerta e la clientela devono essere trasparenti e consentire una maggiore interazione tra il consumatore e le soluzioni offerte dal mercato, sia attraverso una migliore informazione, sia nel rispetto del Regolamento di servizio che disciplina i rapporti tra Telecom Italia e la clientela.

Considerato che l'offerta da parte di Telecom Italia deve garantire una maggiore efficienza dell'operatore, ma al tempo stesso deve avvenire nel rispetto delle diverse categorie di consumatori, con particolare riferimento ai modelli di consumo e ai comportamenti della domanda.

Ritenuto che, con riferimento al servizio di Rete Fonia Dati, sono presenti sul mercato soluzioni più efficienti di offerta e che la clientela è oramai fatta trasmettere verso l'utilizzo di soluzioni differenti di rete (PSTN e ISDN).

Ritenuto che, con riferimento al servizio di "Comunicazione personale per traffico internazionale tramite operatore", ovvero del servizio noto all'utenza come "servizio di chiamata a persona specifica", il servizio appare in graduale sostituzione con diverse e più efficienti soluzioni di mercato e che tale servizio rappresenta ad oggi una quota marginale del servizio più generale di comunicazioni internazionali tramite operatore.

Ritenuto che, con riferimento al servizio di comunicazioni nazionali tramite operatore, la ristrutturazione delle condizioni di offerta (urbane, distrettuali, interdistrettuali fino a 30 km e oltre i 30 km) consente di riallineare la struttura dei prezzi di tali servizi con quella dei corrispondenti servizi telefonici.

Ritenuto altresì che, con riferimento agli stessi servizi di comunicazioni nazionali con prenotazione, la rimodulazione dei prezzi consente un generale orientamento ai costi del servizio e risponde all'evoluzione del mercato.

Ritenuto che, con riferimento alle prestazioni inerenti il servizio di avviso e di recapito, la variazione delle condizioni economiche risponde all'esigenza dell'orientamento al costo dell'operatore, anche tenendo conto del basso livello di utilizzo di tali prestazioni da parte della clientela.

Ritenuto che il passaggio automatico dalla condizione di offerta a pagamento alla gratuità del servizio di documentazione del traffico internazionale e interdistrettuale per la clientela già abbonata al servizio risponde alle esigenze della clientela e consente una migliore trasparenza e omogeneità dei servizi offerti, alla luce della disponibilità della fornitura gratuita del servizio di documentazione delle comunicazioni fatturate per tutti i clienti.

DELIBERA:

Art. 1

Cessazione del servizio Rete Fonia Dati e del servizio di comunicazione personale per traffico internazionale tramite operatore

1. L'Autorità dispone la cessazione operativa del servizio di Rete Fonia Dati a partire dall'entrata in vigore del seguente provvedimento. Dalla medesima data sono abrogati l'art. 20 e la Tabella I del D.M. 28 febbraio 1997 citato nelle premesse.

2. L'Autorità dispone la cessazione operativa e commerciale del servizio di "chiamata a persona specifica" nell'ambito delle comunicazioni internazionali tramite operatore. E' abrogato a tal fine il contenuto della nota 5 alla Tabella D della delibera 85/99 dell'Autorità nella parte relativa alle comunicazioni personali.

Telecom Italia è tenuta a comunicare alla proprie divisioni commerciali e alla clientela la cessazione del servizio. La non disponibilità commerciale del servizio alla clientela è operativa a decorrere dal 15° giorno dalla notifica del seguente provvedimento.

Art. 2

Condizioni di offerta del servizio di comunicazione nazionale tramite operatore

1. L'Autorità autorizza la società Telecom Italia ad offrire i servizi di comunicazione nazionale con prenotazione alle seguenti condizioni di offerta:

TABELLA 1

PREZZI PER LE COMUNICAZIONI NAZIONALI TRAMITE OPERATORE

Tipo comunicazione	Prezzo in lire per 3 minuti di conversazione	Condizioni particolari
Comunicazioni urbane e distrettuali	100	Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di 2500 lire. Lo stesso importo si applica, indipendentemente dal tipo di traffico o dallo scaglione di distanza, per i preavvisi, per le comunicazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate. Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alle condizioni economiche precedentemente descritte, un importo di lire 3000.
Comunicazioni interdistrettuali:		
fino a 30 Km.	400	
Oltre 30 Km.	800	

Il presente dispositivo sostituisce l'art. 11 e la relativa Tabella E del D.M. 28 febbraio 1997 citato nelle premesse.

Telecom Italia è tenuta ad informare la clientela e le proprie divisioni commerciali della variazione delle condizioni di offerta. Le nuove condizioni di offerta si applicano a decorrere dal 15° giorno dalla data di notifica del seguente provvedimento.

Art. 3

Contributi spese di riattivazione e altre prestazioni

1. L'Autorità autorizza la società Telecom Italia ad offrire le prestazioni di cui alla seguente tabella alle condizioni di offerta ivi esplicitate:

TABELLA 2

CONTRIBUTI SPESE DI RIATTIVAZIONE IMPIANTO E ALTRE PRESTAZIONI

Tipo di prestazione	Prezzo in lire
a) Riattivazione di impianto sospeso a richiesta dell'utente o a causa di morosità.	7.000
b) Invio di avviso telefonico destinato a prefissare una comunicazione con persona non abbonata.	2.500, come per il traffico da operatore, e 4.000 lire come tassa di recapito dell'avviso.
c) Commissione telefonica ordinaria	2.500 per commissione.
d) Documentazione a richiesta del traffico interdistrettuale e internazionale.	gratuito, nell'ambito del nuovo servizio di documentazione integrale delle comunicazioni fatturate. Per i clienti già abbonati al servizio Docadd a pagamento è prevista la migrazione automatica alle nuove condizioni.

La presente tabella sostituisce il contenuto della Tabella H, punti *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del D.M. 28 febbraio 1997 citato nelle premesse.

Telecom Italia è tenuta ad informare la clientela e le proprie divisioni commerciali della variazione delle condizioni di offerta. Le nuove condizioni di offerta si applicano a decorrere dal 15° giorno dalla data di notifica del seguente provvedimento.

Art. 4
Condizioni generali

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino dell'Autorità

Napoli, 20 aprile 2000

Il Commissario relatore
Paola Maria Manacorda

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 24 maggio 2000

Variazione delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia (Deliberazione 310/00/CONS)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 maggio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n.249, relativa alla "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, relativo al Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche nazionali";

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali";

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";

Vista la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali";

Vista la propria delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999, recante "Introduzione della tariffa a tempo";

Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999";

Vista la propria delibera n.197/99, del 7 settembre 1999, in materia di "Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

Vista la propria delibera n. 236/00/CONS del 20 aprile 1999, recante "Autorizzazione alla società Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di *Price Cap*";

Vista la proposta di variazione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 20 gennaio 2000 e le successive integrazioni;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato che le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia, ancorché non inserite nel meccanismo di *Price Cap*, sono sottoposte al regime generale definito per i servizi accessibili al pubblico sulla rete telefonica pubblica fissa forniti dall'operatore con notevole forza di mercato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 318/97 e che, pertanto, l'Autorità è tenuta ad esercitare le proprie attribuzioni di vigilanza in merito al rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, e orientamento al costo;

Considerato che i servizi di telefonia espletati da apparecchi a disposizione del pubblico di Telecom Italia, ai quali la proposta di variazione delle condizioni economiche si riferisce, risultano altresì inclusi tra le prestazioni oggetto di Servizio Universale a cura di Telecom Italia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), e comma 4 del D.P.R. 318/97;

Considerato che in relazione alla generalità delle prestazioni oggetto di Servizio Universale, l'art.3, comma 3, del D.P.R. 318/97 dispone che le rispettive condizioni economiche siano definite secondo specifiche procedure, nel rispetto degli obblighi di accessibilità e non discriminazione, di cui all'art. 3, comma 4;

Udita la relazione del Commissario relatore D.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

DELIBERA:**Art. 1**

L'Autorità dispone la variazione delle condizioni economiche di fornitura da parte di Telecom Italia di servizi di telefonia espletati da apparecchi a disposizione del pubblico, sulla base di un calendario di interventi articolato in due fasi, secondo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento.

Art. 2

Nella prima fase, Telecom Italia è autorizzata ad apportare modifiche alle condizioni economiche dei servizi di telefonia espletati da apparecchi a disposizione del pubblico, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) diminuzione dei prezzi per il traffico distrettuale pari al 3,5%;
- b) diminuzione dei prezzi per il traffico interdistrettuale pari al 19,3%;
- c) incremento dei prezzi per il traffico urbano pari al 36%;
- d) incremento dei prezzi per il traffico internazionale pari a 0,5%.

2. L'Autorità dispone che l'applicazione delle variazioni di cui al precedente comma 1 decorra a partire dal 1 luglio 2000.

Art. 3

1. Nella seconda fase, Telecom Italia è autorizzata ad apportare ulteriori modifiche, da calcolare con riferimento alle condizioni economiche in vigore antecedentemente all'applicazione delle modifiche di cui al precedente articolo 2, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) diminuzione dei prezzi per il traffico distrettuale pari al 3,5%;
- b) diminuzione dei prezzi per il traffico interdistrettuale pari al 19,3%;
- c) incremento dei prezzi per il traffico urbano pari al 36%;
- e) incremento dei prezzi per il traffico internazionale pari a 0,5%.

2. L'Autorità dispone che l'applicazione delle variazioni di cui al precedente comma 1 decorra a partire dal 1 settembre 2000, salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 1, del presente provvedimento.

Art. 4

1. L'Autorità si riserva di riconsiderare, entro il 1 settembre 2000, i livelli delle condizioni economiche praticate da Telecom Italia per la fornitura di servizi espletati da apparecchi telefonici a disposizione del pubblico, sulla base di una valutazione delle condizioni di accessibilità di tali servizi nel mercato nazionale.

2. Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia che è autorizzata a provvedere con immediatezza alla corretta informazione della clientela.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2000

Il Commissario relatore
Paola Maria Manacorda

Il Presidente
Enzo Cheli